

Legge regionale 18 ottobre 1993, n.74

Sostituzione del secondo e terzo comma dell'art. 7 della L.R. 31-12-1984, n. 74

ARTICOLO UNICO

1. Il secondo comma dell'art. 7 della LR 31/12/1984, n. 74 e' sostituito dal seguente:

"2. Le deliberazioni dei consigli provinciali concernenti le proposte sono inviate alla Giunta regionale, la quale, compiuti gli atti istruttori previsti dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e acquisito il parere della CRTA, presenta la propria proposta, entro tre mesi dal ricevimento, al Consiglio regionale. Ove occorra un termine maggiore per l'istruttoria, comunque non superiore complessivamente a sei mesi, la Giunta ne informa il Consiglio, motivando adeguatamente. Il Consiglio delibera sulla proposta della Giunta con le procedure previste dall'art. 11."

2. Il terzo comma dell'art. 7 della LR 31/12/1984, n. 74 e' sostituito dal seguente:

"3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo che si tratti di prescrizioni e vincoli, ovvero di direttive. Si prescinde dalla consultazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 3 e dal terzo comma dell'art. 4, qualora le deliberazioni vengano approvate per decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 11, secondo comma."